

TAR Brescia, Sezione I - Sentenza 12/05/2011 n. 692
d.lgs 163/06 Articoli 13 - Codici 13.3

In base all'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 il diritto di difesa prevale sui segreti tecnici o commerciali, purché la conoscenza degli stessi sia rilevante ai fini della controversia. A fronte di un diritto di accesso particolarmente qualificato la protezione che può essere attribuita alle offerte tecniche deve essere contenuta entro limiti rigorosi. In generale è possibile apporre degli omissis solo sulle parti coperte da brevetto o per le quali vi sia un impegno di non divulgazione con soggetti terzi a difesa della proprietà industriale di questi ultimi.